



Il bonus fiscale di 80 euro è riconosciuto sotto forma di credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, la cui imposta lorda, determinata su tali redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti (articolo 1 del DL 66/2014). Le somme percepite dai lavoratori a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione costituiscono proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente e, pertanto, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti (comma 2 dell'articolo 6 del Tuir). Anche tali soggetti hanno pertanto diritto al bonus, che sarà calcolato per le erogazioni effettuate nel 2014, tenendo conto dei giorni che danno diritto alle indennità. Il credito dovrà essere riconosciuto "in via automatica" dall'ente erogatore, in qualità di sostituto d'imposta, avvalendosi dei dati a propria disposizione riguardanti i redditi percepiti dal lavoratore (circolare 9/E del 2014).